

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DEL COMUNE DI ROVIGO

verbale n. 23/2023 del 27 Giugno 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 27 giugno, si è riunito, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone sottoscritte, nominate con la procedura prevista dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23 con provvedimento n. 65 del 28.10.2021, e composto da:

- Dott. Sandro Secchiero, Presidente, presente
- Dott. Antonio Mascolo, Componente, presente
- Dott. Corrado Basso, Componente, presente

per procedere all'esame della proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 13.06.2023 avente oggetto: **APPROVAZIONE PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI ROVIGO, LA REGIONE DEL VENETO E L'ISTITUTO RODIGINO DI ASSISTENZA SOCIALE, DIRETTO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP.5211/2004 TRA IL COMUNE DI ROVIGO E IRAS**, pervenuta al Collegio in data 19.6.2023

Preso atto

- *Che il tema ad oggetto della delibera è già stato posto all'attenzione di questo Collegio, che ha già espresso due pareri, il n.61/2022 del 28.12.2022 e il n.19 del*



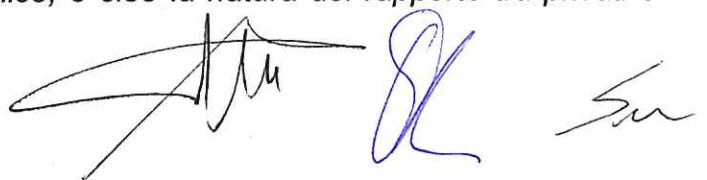
23.05.2023, e di cui, pertanto, si richiamano i principi generali ed i contenuti in forma integrale;

Nel porre attenzione alla proposta di delibera n.67, dagli elementi costitutivi, dagli allegati alla medesima, dai pareri dei tecnici e dei dirigenti:

- non emerge in modo chiaro e concreto il requisito dell'interesse pubblico derivante dall'ipotizzato esborso ad IRAS;
- non si rileva un piano concreto di riutilizzo del bene a beneficio della collettività con conseguente appesantimento del bilancio del Comune ed effetti sugli equilibri considerati anche gli importanti costi manutentivi (sine die) e di messa in sicurezza;
- nella situazione de quo non sono dettagliati gli aspetti rilevanti le reciproche concessioni e la convenienza per il Comune di Rovigo;
- che è pur vero che l'ente ha tra i propri accantonamenti una posta di € 3.127.515,29 allocata per finalità prudenziali, ma senza alcun riconoscimento di debito verso IRAS;
- non sono individuati i sottocitati contenuti minimi di ammissibilità per un accordo transattivo ed a tale scopo il Collegio fa propri i **principali orientamenti della Corte dei Conti** in ordine all'ammissibilità dell'istituto della transazione da parte degli enti pubblici (CDC Umbria 123/2015; CDC Emilia Romagna 75/2017; CDC Lombardia 108/2018),

Che così si riassumono:

"I limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e



pubblica amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di **interessi pubblici** e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati (e anche tra soggetti pubblici) non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica, sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il **principio di imparzialità** dell'azione amministrativa;

- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

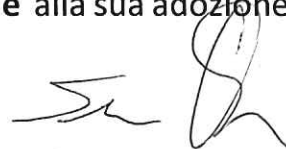
- ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite;

Inoltre, occorre rammentare, che è necessaria una dettagliata motivazione che dia conto del percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, anche sulla base di un giudizio prognostico circa l'esito del contenzioso".

Il Collegio, al termine,

esprime

ai sensi dell'art. 239 D. Lgs. 267/00 il proprio parere **non favorevole** alla sua adozione.



Il Collegio dei Revisori

- Dott. Secchiero Sandro

Sandro Secchiero

- Dott. Mascolo Antonio

Antonio Mascolo

- Dott. Corrado Basso

Corrado Basso